



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL VISTO ENDOPROCEDIMENTALE AI PROGETTI DI TIROCINI FORMATIVI E DI
ORIENTAMENTO RIVOLTI A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la L.R. 15 maggio 2000 n. 10;

VISTO il D.P. Reg 18 gennaio 2013 n. 6 e ss.mm. ii;

VISTO il D.P. R.S. n.9 del 05 aprile 2022 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 442 del 13/02/2023 di nomina dell'Avv. Ettore Riccardo Foti di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative dell'Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

VISTO il D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 6, comma 1, come modificato dal Decreto-legge 20/2023, che stabilisce che "il permesso per motivi di studio e formazione può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro al di fuori delle quote di cui all'articolo 3 comma 4";
- l'art. 27 "Ingresso per lavoro in casi particolari" comma 1, lett. f), che disciplina l'ingresso per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di tirocinio funzionale al completamento di un percorso formativo presso datori di lavoro italiani;
- l'art. 39 bis "Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio", che stabilisce tra l'altro che l'ingresso per corsi di formazione e tirocini avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'Interno e degli Affari esteri;

VISTO il DPR 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme d'attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n.334, attuativo del già menzionato D.lgs. n. 286/1998 e in particolare l'art. 40 "Casi particolari d'ingresso per lavoro" commi 9, lett. a) e 10, che disciplinano i casi d'ingresso di stranieri in Italia per finalità formativa, di cui al predetto art. 27;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro 22 marzo 2006 "Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea";



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

VISTO il Decreto Interministeriale 11 maggio 2011, "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento";

VISTA la Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 71 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi e collocamento alla pari";

Considerate le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero di cui all'Accordo del 5 agosto 2014, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerate le linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 19/07/2017 di recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini" di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente del 25 maggio 2017;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 19/07/2017 di recepimento delle "Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero, modulistica allegata e ipotesi di piattaforma informatica, di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza permanente del 5 agosto 2014, repertorio atti n. 99/CSR";

Considerato che

- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, art. 37 "Formazione dei lavoratori e loro rappresentanti", al comma 13 stabilisce che "Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo";

- l'Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 siglato il 21 dicembre 2011, al paragrafo 2 "Organizzazione della formazione", stabilisce tra l'altro che "Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione...";

- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la Circolare n. 8 del 18 aprile 2018, che fornisce indicazioni operative utili al corretto inquadramento dei tirocini, specifica che, al fine della verifica della genuinità del tirocinio, l'attività ispettiva valuta complessivamente "le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

una mera prestazione lavorativa”. Specifica inoltre, con riferimento alle linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017, le ipotesi di irregolarità che possono dar luogo a provvedimenti di riqualificazione;

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che introduce nuove disposizioni in materia di tirocini, all’art. 1 comma 725 specifica che “Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Preso atto della possibilità che lo strumento dei tirocini per stranieri in Sicilia, quale strumento di ingresso regolare in Italia, anche a seguito della possibilità di conversione del permesso per motivi di studio - tirocinio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs 286/1998, come modificato dal Decreto Legge n. 20/2023, possa assumere una rilevanza crescente;

Rilevata la necessità di:

- innalzare la qualità dei tirocini, favorendo la trasmissione delle competenze sia professionali che relative alla sicurezza sul lavoro, tra l’altro in considerazione del fatto che i tirocini vengono attivati anche in settori produttivi che il D.Lgs. 81/2008 definisce a rischio medio/alto, attraverso l’introduzione della conoscenza elementare della lingua italiana da parte del tirocinante quale prerequisito per il rilascio del visto al progetto formativo;

- esercitare un controllo più puntuale sulle varie fasi dei tirocini per stranieri, dall’ingresso in Italia, all’avvio e al loro regolare svolgimento;

- esplicitare in maniera puntuale adempimenti e procedure in precedenza non formalizzati nonché le fattispecie di irregolarità o inadempienze che determinano la segnalazione dei tirocini agli Organi di vigilanza competenti;

Ritenuto, pertanto, opportuno, anche alla luce degli ultimi aggiornamenti dei sistemi applicativi gestionali delle procedure, intervenire con una revisione delle “Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all’estero e relativo sistema dei controlli” e della relativa modulistica, introducendo:

- il prerequisito della conoscenza almeno di livello A1 della lingua italiana da parte del tirocinante per il rilascio del visto endoprocedimentale al progetto formativo;
- la previsione di verifiche a campione ai tirocinanti per verificare lo svolgimento regolare del tirocinio e il raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dei Centri per l’Impiego competenti per territorio;
- nuovi adempimenti a carico del soggetto promotore al fine di monitorare l’ingresso del tirocinante in Italia e l’avvio del tirocinio;

Valutato di riproporre integralmente, quale Allegato 1, parte integrante della presente determinazione le “Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli", aggiornato con le modifiche e le integrazioni di cui sopra;

Valutato, altresì, di aggiornare la modulistica allegata alle linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero di cui all'Accordo del 5 agosto 2014, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";

Visto il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;

Visto la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 30 gennaio 2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate,

Art.1

Sono approvate le "Procedure per il rilascio del visto endoprocedimentale ai progetti di tirocini formativi e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero e relativo sistema dei controlli della Regione Siciliana", di cui all'**Allegato 1)** parte integrante del presente provvedimento, stabilendo che:

- a) l'attestazione di conoscenza della lingua italiana almeno di livello A1, acquisita a seguito di frequenza di un corso all'estero, costituisce prerequisito per il rilascio del visto al progetto formativo;
- b) ai beneficiari dei tirocini viene effettuata a campione da parte del Centro per l'Impiego competente per territorio una verifica mirata a valutare l'andamento del tirocinio;

Art. 2

È approvata, altresì, la modulistica di cui agli allegati di seguito elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 2) - Modello per la richiesta di visto al progetto di tirocinio formativo per cittadini stranieri residenti all'estero;
- Allegato 3) - Modello di convenzione tra Promotore e Soggetto Ospitante per la richiesta di tirocinio di formazione ed orientamento a beneficio di cittadini stranieri residenti all'estero;
- Allegato 4) - Modello di progetto formativo individuale;



Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative
DIREZIONE

- Allegato 5) - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.;
- Allegato 6) - Informativa per il trattamento dei dati personali;
- Allegato 7) - Attestato delle competenze;
- Allegato 8) – Questionario di valutazione;
- Allegato 9) – Provvedimento autorizzativo per il del visto endoprocedimentale.
- Allegato 10)- Registro delle Presenze.

Art.3

Le Procedure di cui all'art.1 e la modulistica di cui all'art. 2 diverranno operative a partire dal 1° giugno 2026.

Art. 4

Il presente Decreto viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti di cui all'art. 68, c. 5 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE GENERALE
Ettore Foti